



## *Giunta Regionale della Campania*

**Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio**

**SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N. 1731 DEL 30.10.2006**

**DIREZIONE GENERALE PER L'AMBIENTE E L'ECOSISTEMA  
(D.G. 52.05.00.00)**

Il sottoscritto dott. Michele Palmieri, nella qualità di Responsabile dell'Obiettivo Operativo 1.1 del POR FESR Campania 2007-2013, alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Team, di Obiettivo di cui al Decreto Dirigenziale n. 112 del 23/03/2012, e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

### **ATTESTA**

quanto segue:

#### **Generalità dei creditori:**

- Comune di Giffoni Valle Piana (SA) - Sede legale in Via Vignadonica, 19 – 84095 – Giffoni Valle Piana (SA)

**Oggetto della spesa:** Sentenza n. 4801/15 del del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania del 24 settembre 2015.

**Tipologia del debito fuori bilancio:** sentenza esecutiva di cui alla lettera a), del comma 1, dell'art. 73, del D.Lgs. 23/06/2011 n. 118.

#### **Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:**

Premesso:

- a) CHE con DGR n. 1169 del 09/07/2008, la Giunta Regionale ha previsto, quale modalità attuativa dell'obiettivo operativo 1.1 del PO FESR 2007/2013, la selezione e l'ammissione a finanziamento di interventi a sostegno dell'attuazione dei Piani comunali per la raccolta differenziata, trasmessi dai Comuni al Commissario delegato per l'emergenza rifiuti in Campania ai sensi dell'OPCM 3639/2008;
- b) CHE con D.D. n. 1 del 23/1/2009 il Comune di Giffoni Valle Piana è stato ammesso a finanziamento programmatico per un importo di € 61.000,00 riservando l'emissione del decreto di impegno definitivo all'acquisizione e verifica del programma dettagliato degli interventi da finanziare, con indicazione dei tempi e delle modalità previste per l'esecuzione delle operazioni, nonché del quadro economico redatto in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Disciplinare per l'acquisizione di beni e servizi approvato con DGR 1341/2007;
- c) CHE con note prot.n. 0337505 del 17/04/09 e prot. n. 0632098 del 13/07/2009 è stata richiesta al Comune di Giffoni Valle Piana (SA), la necessaria documentazione, al fine di poter procedere all'ammissione a finanziamento definitivo e correlato impegno di spesa per € 61.000,00;

- d) CHE con nota prot. n. 15492 del 27/10/2009, assunta al protocollo n. 0935234 del 30/10/2009, il predetto Comune ha presentato la documentazione richiesta con allegato quadro economico;
- e) CHE con Decreto Dirigenziale n. 87 del 20/11/2009 è stato ammesso a definitivo finanziamento il progetto del Comune di Giffoni Valle Piana (SA) relativo agli interventi a sostegno dell'attuazione dei Piani comunali per la raccolta differenziata, di cui all'Obiettivo Operativo 1.1 PO FESR 2007-2013 "gestione integrata del ciclo dei rifiuti" e contestualmente è stato autorizzato il Settore Entrate e Spesa di Bilancio, ad impegnare la somma di € 61.000,00 a valere sui fondi assegnati per l'Obiettivo Operativo 1.1 PO FESR 2007-2013 "gestione integrata del ciclo dei rifiuti", cap. 2600, UPB 22.84.245, Codice SIOPE 2234;

#### CONSIDERATO CHE

- a) la Corte di Giustizia europea, con sentenza del 04/03/2010, in ordine alla procedura di infrazione n. 2195/2007 ha condannato la Repubblica Italiana per essere venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 4 e 5 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 5 aprile 2006, 2006/12/CE relativa ai rifiuti (GU L. 114);
- b) tale condanna ha interessato la Regione Campania per non aver adottato tutte le misure necessarie per assicurare che i rifiuti venissero recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare, per non aver creato una rete adeguata e integrata di impianti di smaltimento;
- c) l'AGC 09, con nota prot n. 0702169 del 16/09/2011 ha comunicato che la Commissione UE, in data 12/09/2011, a seguito della verifica del sistema di gestione e controllo del POR 2007/2013 finanziato col fondo FESR, ha notificato la relazione intermedia, relativa alle Missioni n. 2010/IT/REGIO/J3/917/1 e n. 2010/IT/REGIO/J3/917/2, dalla quale si rileva che per quanto attiene agli interventi del settore ambientale riconducibili agli Obiettivi Operativi 1.1 e 1.2, le spese certificate o da certificare sono considerate ammissibili solo se rispettano una serie di condizioni, indicate nella relazione stessa;
- d) le condizioni da soddisfare ai fini della certificazione delle spese degli interventi già selezionati nell'ambito dell'Obiettivo Operativo 1.1, così come chiarito al paragrafo 4.1.2 del POR FESR, prevedevano "la notifica, da parte della Commissione, dell'atto di conformità del Piano di Settore, il superamento della gestione commissariale, nonché la verifica di coerenza con le attività del POR da parte dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione, convalidata con Delibera di Giunta Regionale";
- e) tali condizioni avrebbero trovato applicazione solo a seguito dell'approvazione, da parte della Commissione UE, del Piano integrato dei rifiuti;
- f) l'impossibilità di avvalersi dei fondi POR ha obbligato l'amministrazione ad assumere ogni iniziativa che garantisse la conclusione degli interventi in fase di avanzata realizzazione, nonché alla esecuzione di quelli programmati e non ancora realizzati, avvalendosi di fonti di finanziamento diverse;
- g) l'art. 3, comma 1, del D.L. 26.11.2010, n. 196, convertito, con modificazioni, in legge 24.1.2011, n. 1 dispone che "Al fine di consentire le indispensabili iniziative anche di carattere impiantistico volte al coordinamento della complessiva azione gestoria del ciclo dei rifiuti regionale, anche adottando le misure di esercizio del potere sostitutivo previsto a legislazione vigente, nonché per assicurare, comunque, l'attività di raccolta, spazzamento, trasporto dei rifiuti e per l'incremento della raccolta differenziata attraverso iniziative di carattere strutturale, la regione Campania è autorizzata a disporre delle risorse finanziarie necessarie all'esecuzione delle attività di cui sopra, nel limite di 150 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo aree sottoutilizzate, per la quota regionale spettante, annualità 2007-2013;
- h) per superare le problematiche conseguenti il "congelamento" dei fondi riconducibili all' Obiettivo Operativo 1.1, la Giunta Regionale con Deliberazione n. 604 del 29/10/2011 ha approvato la proposta di piano di riparto delle risorse di cui all'art. 3, comma 1, del D.L. 26/11/2010, n. 196, convertito, con modificazioni, in legge 24/01/2011, n. 1, con cui gli interventi di cui al succitato Obiettivo Operativo 1.1 trovano copertura finanziaria con risorse del Fondo Aree Sottoutilizzato (FAS);



## **PRESO ATTO CHE**

- a. sono risultate soddisfatte le tre condizioni di cui alla lettera d) del "Considerato" del presente provvedimento e, in particolare:
  - a.1. per quel che riguarda la prima condizione, la Commissione europea, con nota Ares(2012)1452898 – 06/12/2012, ha comunicato che la Direzione Generale Ambiente ha eseguito una verifica tecnica diretta ad accertare se il piano di gestione dei rifiuti urbani adottato dalla Regione Campania il 16 gennaio 2012 fosse conforme alla direttiva 2008/98/CE ed ha concluso che il suddetto piano soddisfa le principali prescrizioni della direttiva in questione;
  - a.2. per quel che riguarda la seconda condizione, la gestione commissariale è stata superata con decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
  - a.3. per quel che riguarda la terza condizione l'Ufficio del Responsabile dell'Obiettivo Operativo 1.1 ha eseguito, con esiti positivi, la verifica di coerenza degli interventi dell'Obiettivo Operativo 1.1 del POR FESR 2007–2013, la cui all'attestazione di coerenza con il Piano di Settore con il POR, resa con nota prot. n. 0224704 del 27/03/2013, è allegata alla DGR n. 127 del 27/05/2013;
- b. con la succitata D.G.R. 127/2013 è stato altresì stabilito di trasferire il completamento del finanziamento, già in parte effettuato, degli interventi dell'Obiettivo Operativo 1.1 del POR FESR 2007–2013 di cui alla D.G.R. 604/2011 a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – FSC 2007-2013 (ex FAS 2007-2013), nuovamente su risorse POR FESR 2007–2013 e modificare, per l'effetto in *parte qua*, la DGR 604/2011;

## **CONSIDERATO altresì CHE**

- a. il comune di Giffoni Valle Piana proponeva ricorso innanzi al TAR Campania in ordine al finanziamento del Piano comunale per la raccolta differenziata a valere su risorse dell'Obiettivo operativo 1.1 del POR FESR della Campania 2007-2013;
- b. con nota prot. n. 884834 del 23/12/2013 l'Avvocatura regionale, trasmetteva copia del decreto ingiuntivo del Trib. Di Napoli n° 6232/13, chiedendo di far pervenire entro il 05/01/2014 una dettagliata relazione istruttoria al fine di proporre eventuale opposizione all'ingiunzione prodotta;
- c. a causa della contestuale riorganizzazione Amministrativa regionale che aveva trasferito la responsabilità dell'obiettivo Operativo 1.1 al Direttore Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema (pur rimanendo le relative procedure istruttorie incardinate presso la UOD 52 05 11 "Programmazione e pianificazione regionale delle attività per la gestione integrata dei rifiuti") la succitata nota veniva acquisita in ritardo per presentare opposizione avverso l'ingiunzione del Comune;
- d. con nota prot. n. 0039819 del 20/01/2014 la dirigente della UOD 52 05 11, d'ordine del Direttore Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema, trasmetteva al Comune di Giffoni Valle Piana (SA) una corposa richiesta di integrazioni al fine di procedere alle attività istruttorie in ordine al finanziamento del Piano comunale R.D. senza le quali non sarebbe stato possibile procedere ad alcuna erogazione finanziaria, circostanza ben nota al Comune cui unitamente al decreto di ammissione a finanziamento n. 87 del 20/11/2009 era stato trasmesso l'allegato A recante gli obblighi del Beneficiario;
- e. con nota prot. n. 986 del 28/01/2014, assunta al protocollo n. 0071173 del 31/01/2014, il predetto Comune presentava la documentazione prescritta dal vigente Manuale di Attuazione del POR Campania FESR 2007-2013, approvato con DGR 1715/2009, la cui ultima versione è stata aggiornata con Decreto n. 158 del 10/05/2013 dell'AGC 09, formulando contestualmente, a seguito di precedenti comunicazioni, una richiesta di erogazione del contributo;
- f. dalla succitata nota si evinceva, altresì, un quadro economico consuntivo, approvato con Determinazione n. 1 del 17/02/2014, pari ad **€ 58.828,40**;
- g. nella succitata Determinazione n. 1/2014 veniva evidenziata *"una differenza di € 1.674,00 tra l'importo di aggiudicazione della fornitura (determinazione n. 4/2009) e l'importo della fattura"*



della ditta ORAM s.r.l. e che, pertanto, tale importo deve essere posto a carico del bilancio comunale”;

- h. la succitata differenza di € 1.674,00 era dovuta ad un mero errore di calcolo dell'IVA relativamente al costo dei contenitori di oli esausti, così come si evinceva dalla dichiarazione del RUP allegata alla nota prot. n. 986 del 28/01/2014 e assunta al protocollo n. 0071173 del 31/01/2014;
- i. le economie risultanti dal predetto quadro economico, determinate in € 3.845,60, comprensive della somma di € 1.674,00 di cui alla lettera precedente, dovevano essere disimpegnate dall'impegno di spesa acquisito con D.D. n. 87 del 20/11/2009 e registrato al n. 8874/2009;
- j. con Decreto Dirigenziale n. 366 del 18/03/2014 della Direzione Generale 52 05 veniva predisposta la proposta di liquidazione del saldo (al netto delle economie di gara e di un errore contabile di € 1.674 nella determinazione dell'IVA) a favore del Comune di Giffoni Valle Piana (SA) per gli interventi a sostegno dell'attuazione del Piano Comunale per la raccolta differenziata per un importo complessivo di € 57.154,40;
- k. con Decreto Dirigenziale n. 772 del 18/09/2014 della Direzione Generale 51 03, a seguito dell'attività di controllo di I livello è stato liquidato il saldo a favore del Comune di Giffoni Valle Piana (SA) per gli interventi a sostegno dell'attuazione del Piano Comunale per la raccolta differenziata;
- l. l'Avvocatura regionale con nota prot. n. 170455 del 12/03/2015 inviava il ricorso per ottemperanza ex art. 112 e 113 c.p.a. del comuni di Giffoni per l'esecuzione del D.I., provvisoriamente esecutivo, n. 6232/2013 del 18/10/2013 con il quale il Tribunale Ordinario di Napoli ingiungeva alla Regione Campania, in persona del r.l.p.t., di pagare al Comune di Giffoni Valle Piana, in persona del r.l.p.t., senza dilazione la somma di € 58.828,40, oltre interessi come riesti, nonché delle spese della procedura liquidati in € 338,00 per spese ed € 65,00 per compenso oltre C:P:A: ed I:V:A: come per legge parzialmente adempiuto;
- m. il Direttore Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema con nota prot. 222039 del 31/03/2015 nel relazionare all'Avvocatura regionale chiariva che la differenza vantata dal Comune di Giffoni corrispondeva all'importo citato nella stessa Determina comunale n. 1/2014 nella quale veniva evidenziata *“una differenza di € 1.674,00 tra l'importo di aggiudicazione della fornitura (determinazione n. 4/2009) e l'importo della fattura della ditta ORAM s.r.l. e che, pertanto, tale importo deve essere posto a carico del bilancio comunale”*;
- n. con Sentenza n. 4801/2015 Reg. Prov. Coll. n. 1129/2015 Reg.Ric il TAR Campania (Sez. Settima) ha dichiarato l'obbligo della Regione Campania di dare esecuzione in favore del Comune ricorrente limitatamente alla somma dovuta a titolo di interessi e spese legali liquidate in euro 338,00 per spese ed euro 650,00 per compenso oltre CPA e IVA come per legge;

**Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:** Sentenza n. 4801/2015 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania del 24 settembre 2015 notificata alla Regione Campania in data 3 novembre 2015.

**Totale debito: € 1.162,72** (millecentosessantadue/72), di cui € 338,00 per spese a favore del Comune di Giffoni Valle Piana (SA) e € 650,00 per compenso, comprensivi di IVA e CAP, come di seguito riportato:

Comune di Giffoni Valle Piana

- A. € 338,00 per spesa
- B. € 650,00 per compensi
- C. € 26,00 CAP al 4%
- D. € 148,72 IVA
- E. € 824,72 (B+C+D)



Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

**ATTESTA CHE**

- a) trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio ai sensi della lettera a), del comma 1, dell'art. 73, del D.Lgs. 23/06/2011 n. 118, per l'importo complessivo di € **1.162,72**;
- b) lo scrivente ritiene giustificabile anche il riconoscimento della legittimità di interessi ed oneri accessori, trattandosi di interessi e spese legali liquidate in sentenza;
- c) che il debito è maturato nell'ambito dello svolgimento istituzionale e non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile;
- d) che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio.

sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente

**chiede**

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio, ai sensi della lettera a), del comma 1, dell'art. 73, del D.Lgs. 26/06/2011 n. 118 per l'importo complessivo di € **1.162,72** (millecentosessantadue,72), di cui € €338,00 a favore del Giffoni Valle Piana (SA) per spese e € 650,00 per compenso, oltre IVA e CAP, in esecuzione della Sentenza 4801/2015 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania del 24 settembre 2015.

Allega: Sentenza n. 4801/2015 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania del 24 settembre 2015

Napoli, 15 aprile 2015



**Il Direttore Generale  
Dott. Michele Palmieri**

